



ORDINANZA N. 53 DEL 23 OTTOBRE 2010

Comune di Licciana Nardi

IL SINDACO

- Viste le precedenti ordinanze inerenti la disciplina degli orari degli esercizi di **vendita al dettaglio in sede fissa** e della **somministrazione di alimenti e bevande** e ritenuto opportuno ridisciplinare in parte tale materia, a seguito dell'entrata in vigore di nuove normative, nonché al fine di migliorare i servizi all'utenza;

- Ritenuto opportuno armonizzare le disposizioni in materia di orari degli esercizi commerciali ai nuovi principi introdotti dalla L.R. 28 del 7/02/2005 e successive modificazioni, in particolare l'art 81 relativo alla disciplina degli orari degli esercizi di somministrazione alimenti e bevande, il quale prevede che gli stessi esercizi "determinano gli orari di apertura e chiusura al pubblico entro i limiti stabiliti dal Comune"

-Visto l'articolo 50, comma 7, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che assegna al Sindaco la competenza a coordinare e riorganizzare gli orari delle attività di somministrazione di alimenti e bevande e delle attività simili;

- Visto il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, ed in particolare i Capi III e IV, rispettivamente "Delle autorizzazioni di polizia" e "Dell'inosservanza degli ordini delle autorità di pubblica sicurezza e delle contravvenzioni";

Visto l'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che stabilisce le sanzioni per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti e delle ordinanze comunali;

Avviata la consultazione con le Associazioni di categoria interessate che nel termine assegnato non hanno fatto pervenire alcun parere;

DISPONE

1) di approvare per quanto di propria competenza l'allegato testo dell'ordinanza disciplinante l'orario degli esercizi di vendita al dettaglio in sede fissa e della somministrazione di alimenti e bevande – allegato A -, composto da numero 5 articoli;

2) di sostituire con il seguente dispositivo la disciplina introdotta con le precedenti ordinanze sindacali che si intendono e sono revocate a far data dalla acquisizione di validità ed efficacia del presente atto;

3) di comunicare copia del presente atto agli organi di vigilanza;

4) di pubblicare copia del presente atto sul sito internet comunale;

IL SINDACO

avv. Albino Fontana

ALLEGATO “A”

DISCIPLINA DEGLI ORARI DEGLI ESERCIZI DI VENDITA AL DETTAGLIO IN SEDE FISSA E DELLA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

Articolo 1

Ambito di applicazione

1. La presente ordinanza disciplina gli orari di apertura e chiusura degli esercizi di vendita al dettaglio in sede fissa e degli esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande.
2. La presente ordinanza disciplina altresì i turni di ferie, i giorni di chiusura ed apertura obbligatoria nonché ogni altro aspetto attinente l'apertura e la chiusura delle attività sopra indicate.
3. Sono fatte salve le disposizioni nazionali o regionali che prevedono speciali poteri del Sindaco in materia di disciplina degli orari delle attività economiche.

Titolo I

Esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa

Articolo 2

Disposizioni generali

1. Gli esercenti sono liberi di determinare l'orario di apertura e chiusura del proprio esercizio di vendita in base alle esigenze dell'utenza e nel rispetto dei limiti di cui ai commi seguenti.
2. Gli esercizi, fatto salvo quanto previsto nei successivi commi, osservano la chiusura domenicale e festiva.
3. Gli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa possono restare aperti al pubblico dalle ore 7.00 alle ore 22.00, fino ad un massimo di tredici ore giornaliere. Garantendo l'apertura minima giornaliera di ore 5.
4. Gli esercenti possono osservare la mezza giornata di chiusura infrasettimanale di un giorno predeterminato della settimana, che sarà scelto e reso noto al pubblico con mezzi idonei visibili dall'esterno del negozio.

5. Il Sindaco, previa concertazione con le associazioni di categoria delle imprese del commercio, dei lavoratori dipendenti e delle associazioni dei consumatori, maggiormente rappresentative, può consentire, nei periodi di maggiore afflusso turistico, in occasione di eventi e manifestazioni di particolare rilevanza o per rispondere alle esigenze ed ai tempi di vita e di lavoro delle cittadine e dei cittadini, l'esercizio dell'attività di vendita fino alle ore ventiquattro e di anticipare l'apertura fino ad un massimo di due ore, determinando le aree e i periodi di apertura. In tali casi gli esercizi sono esonerati dal rispetto del limite di tredici ore giornaliere.
6. In occasione di manifestazioni organizzate da associazioni costituite e patrocinate dall'Amministrazione Comunale, per la promozione qualificata dei flussi turistici e del commercio di vicinato, gli esercenti delle zone comunali interessate dalle stesse hanno la facoltà di protrarre l'attività di vendita fino alle ore 24,00; in tal caso gli esercizi sono esonerati dal rispetto del limite di apertura massima di tredici ore giornaliere.
7. Agli esercenti è fatto obbligo di rendere noto al pubblico il proprio orario di apertura, mediante cartelli o altri mezzi idonei di informazione visibili dall'esterno del negozio.
8. E' data agli esercenti la facoltà di non osservare l'obbligo della chiusura domenicale e festiva nei giorni di seguito indicati:
domeniche e festività del mese di Dicembre nonché in ulteriori otto domeniche o festività nel corso degli altri mesi dell'anno, individuate dal comune previa concertazione
9. E' fatto comunque obbligo agli esercenti di osservare la chiusura nelle festività del: 1 gennaio, Pasqua, Lunedì dell'Angelo, 25 aprile, 1 maggio, 15 agosto, 25 e 26 dicembre, salvo che, previa concertazione con le organizzazioni e le associazioni di cui al comma 2 dell'art. 80 della Legge Regionale n.28/2005 (codice del commercio), per comprovate necessità tecniche, rilevanti esigenze di servizio alla collettività, ragioni di pubblica utilità, il comune ne consenta l'apertura.
10. In occasione di manifestazioni organizzate da associazioni riconosciute e/o patrocinate dall'Amministrazione Comunale, per la promozione qualificata dei flussi turistici e del commercio di vicinato, gli esercenti delle zone comunali interessate dalle stesse hanno la facoltà di non osservare l'obbligo della chiusura domenicale e festiva.
11. Nel caso di più di due festività consecutive è fatto obbligo agli esercizi operanti nel settore merceologico alimentare di garantire l'apertura al pubblico dell'esercizio nella mattina del terzo giorno festivo, per un minimo di 5 ore consecutive.

Articolo 3 Esclusioni

1. Le disposizioni del presente titolo non si applicano alle seguenti tipologie di attività se svolte in forma esclusiva o prevalente (la prevalenza è determinata in base al volume di affari):
 - a. rivendite di generi di monopolio;
 - b. gelaterie, gastronomie, rosticcerie e pasticcerie;
 - c. esercizi specializzati nella vendita di bevande, caramelle, confetti, cioccolatini, gomme da masticare e simili, fiori, piante e articoli da giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, videocassette, opere d'arte, oggetti d'antiquariato, stampe, cartoline, articoli da ricordo e artigianato locale;
2. Le disposizioni del presente capo non si applicano altresì:
 - a. agli esercizi di vendita interni ai campeggi, ai villaggi e ai complessi turistici e alberghieri;
 - b. agli esercizi di vendita al dettaglio situati nelle aree di servizio lungo le autostrade, nelle stazioni ferroviarie, marittime ed aeroportuali;
 - c. agli esercizi di vendita interni alle sale cinematografiche.

Titolo II Esercizi di somministrazione di alimenti e bevande

Articolo 4 Ambito di applicazione e disposizioni generali

1. Le disposizioni di cui al presente titolo si applicano agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande soggetti al rispetto dei requisiti stabiliti dal Comune con deliberazione di Consiglio Comunale N.37 del 10/06/2010 ai sensi dell'art. 42-bis della L.R. 28/2005.
2. Gli esercenti sono liberi di determinare l'orario di apertura e chiusura del proprio esercizio, nel rispetto dei limiti di cui al precedente comma e delle norme in materia di inquinamento acustico.
3. L'orario di svolgimento dell'attività di somministrazione alimenti e bevande negli esercizi di somministrazione di cui all'art. 42 L.R. n. 28/05 e nei circoli privati di cui al DPR 235/01 sulla base delle seguenti fasce orarie:

dalle ore 06,00 alle ore 02,00

nei giorni festivi e prefestivi, nonché al venerdì, la facoltà di posticipare di 1 ora l'orario di chiusura (ossia fino alle ore 03,00)

4. E' data comunque facoltà agli esercenti di posticipare l'orario di chiusura fino alle ore 04.00 nei giorni 24, 25 e 31 dicembre, martedì e giovedì grasso (Carnevale), 14 febbraio (S. Valentino), 8 marzo (festa della donna). In occasione delle festività di Capodanno (notte compresa tra il 31 Dicembre ed il 1°Gennaio) e le notti comprese tra 14/15 e 15/16 di agosto.
5. le disposizioni del presente Decreto si applicano di norma anche alle attività artigianali del settore alimentare (pasticcerie, gelaterie, gastronomie e attività equiparabili) che vendono direttamente i loro prodotti al consumatore finale limitatamente agli aspetti inerenti l'attività di commercio al dettaglio.
6. Di stabilire la possibilità del prolungamento orario, sulla base di una valutazione discrezionale fino ad un massimo di ore 4 .

Articolo 5

Attività di intrattenimento e svago

1. L'attività di trattenimento e svago, mediante l'utilizzazione di fonti sonore, eventualmente svolta, **previo rilascio di apposita autorizzazione**, nei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, le attività ricettive, e i circoli privati, **potrà essere protratta fino alle ore 24,00** , nel rispetto comunque dei limiti di zona diurni e notturni, di emissione e di immissione e del criterio limite differenziale come da Piano acustico Comunale;

Tabella C: valori limite assoluti di immissione - Leq in dB

Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento	
	diurno(06.00-22.00)	notturno(22.00-06.00)
I aree particolarmente protette	50	40
II aree prevalentemente residenziali	55	45
III aree di tipo misto Zone periferiche	60	50
IV aree di intensa attività umana In corrispondenza dell'asse stradale fino al capoluogo	65	55
V aree prevalentemente Industriali Piano di Quercia	70	60

2. Le attività di discoteche, sale da ballo, night club, sale di audizione, devono svolgersi inderogabilmente nell'orario:

15.30 – 4,30

Al solo scopo di consentire l'evacuazione del pubblico è concessa mezz'ora di conforto sull'orario di chiusura prescelto.

3. Le suddette disposizioni non si applicano alle attività relative a somministrazione temporanee per le quali sia stata presentata regolare denuncia di inizio attività a norma del codice del commercio. In tali casi le prescrizioni d'esercizio, comprendenti l'orario, saranno di volta in volta inserite nel titolo autorizzatorio o oggetto di apposito provvedimento nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento Feste e sagre paesane e delle attività di somministrazione temporanea.
4. Tutte le attività sopra descritte che prevedono l'utilizzo di fonti sonore dovranno rispettare i limiti di zona diurni e notturni, di emissione e di immissione, nonché eventuali specifiche prescrizioni contenute nell'atto autorizzatorio
5. Ogni esercente rende noto al pubblico l'orario prescelto mediante l'esposizione di apposito cartello ben visibile all'esterno dell'esercizio in ogni momento della giornata. Analogo obbligo compete all'esercente per ogni variazione di orario, per l'eventuale turno di chiusura infrasettimanale e per i periodi di chiusura per ferie. Gli esercenti che chiudono per ferie, dovranno presentare opportuna comunicazione al comune almeno una settimana prima.
6. L'accertamento di violazione ai limiti modali e temporali sopra indicati, da parte degli Organi preposti al controllo, concretizza l'abuso del titolo autorizzatorio che, ai sensi dell'art. 10 Tulp, comporta la definitiva revoca dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività musicale.